

## **TI\_GERICHTE 16.1995.154 vom 29. August 1996**

TI Tribunale d'appello, 1996-08-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.1995.154](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1995.154)

FR: TI\_GERICHTE 16.1995.154 du 29 août 1996

IT: TI\_GERICHTE 16.1995.154 del 29 agosto 1996

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 8**

Per quanto concerne il danno fatto valere dall'istante a titolo di fermo tecnico, va rilevato che tale indennità è dovuta indipendentemente dal fatto che il danneggiato utilizzi o meno il veicolo a scopo professionale e addirittura indipendentemente dal fatto che egli noleggi o meno un veicolo sostitutivo. In questa nozione rientrano infatti non solo i costi effettivi sopportati dal danneggiato, quali: spese di noleggio, oneri assicurativi, tasse di circolazione, locazione garage, ecc, ma anche i disagi che gli derivano dal fatto di non poter disporre del veicolo ( Rep 1976 43; JdT 1976 43, 1969 I 478; II CCA 7 aprile 1993 in re V./R. e Zurigo Assicurazioni). Ritenuto quindi che il fermo tecnico non può essere necessariamente provato, perlomeno non nel caso di danno totale come in concreto, questa Camera ritiene giustificato e attendibile l'importo di fr. 150.- esposto dall'istante (art. 42 cpv. 2 CO) sia per quanto attiene al suo ammontare (fr. 15.- al giorno) che per la durata di 10 giorni che può corrispondere al tempo necessario per la ricerca di un nuovo veicolo. In parziale accoglimento del ricorso e in applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, all'importo riconosciuto dal primo giudice in favore dell'istante dev'essere sommato quello di fr. 120.- (20% di fr. 150.-).

#### **E. 9**

A dipendenza dell'esito del ricorso, non si giustifica una modifica del dispositivo n. 2 della sentenza impugnata, né una ripartizione delle spese, della tassa di giustizia e delle ripetibili del presente giudizio. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 2 ottobre 1995 \_\_\_\_\_ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 4 settembre 1995 del Segretario assessore del Distretto di Bellinzona -immutato il dispositivo no. 2- è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ sono condannati in solido a pagare a \_\_\_\_\_ la somma di fr. 1'245.- oltre interessi del \_\_\_\_\_ 5% dal 27 settembre 1992. II. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia \_\_\_\_\_ fr. 200.- b) spese \_\_\_\_\_ fr. 50.- fr. 250.- già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico. Egli verserà ad \_\_\_\_\_ e alla \_\_\_\_\_, in solido, fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede. III. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente \_\_\_\_\_ La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.